

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3411 del 12/06/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO IN COMUNE DI PIACENZA, FRAZIONE RONCAGLIA, LOC. GARGATANO, NELL'IMPIANTO FISSO DI LAVORAZIONE INERTI N. 41, COMPARTO A, (POLO ESTRATTIVO N. 42 "PODERE STANGA"), RICHIESTA DALLA DITTA "BASSANETTI & C. SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE INERTI".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3506 del 11/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici GIUGNO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO IN COMUNE DI PIACENZA, FRAZIONE RONCAGLIA, LOC. GARGATANO, NELL'IMPIANTO FISSO DI LAVORAZIONE INERTI N. 41, COMPARTO A, (POLO ESTRATTIVO N. 42 "PODERE STANGA"), RICHIESTA DALLA DITTA "BASSANETTI & C. SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE INERTI".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. det-amb 4137 del 13/08/2018 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 135311 del 21/11/2018, (acquisito al prot. Arpa n. 18051 in pari data), per l'attività di "*lavorazione inerti*" svolta dalla ditta "BASSANETTI NELLO SRL", (C.F. 00997790332), in Comune di Piacenza, Frazione Roncaglia, Loc. Gargatano, nell'impianto fisso di lavorazione inerti n. 41, Comparto A, all'interno del Polo Estrattivo n. 42 "Podere Stanga", comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, per n° 3 scarichi di acque reflue (S1 ed S3 di acque reflue industriali recapitanti in acque sotterranee attraverso lago di cava ed S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "fosso stradale" confluyente nel canale di bonifica "Armalunga");
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;
- con Determinazione dirigenziale n. det-amb 1075 del 03/03/2023 è stata adottata la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 4137/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 57585 del 04/05/2023, (acquisito al prot. ARPAE n. 77314 del 04/05/2024), in favore della ditta "BASSANETTI & C. SRL" (C.F. 00099290330), con sede legale a Monticelli d'Ongina (PC), Via Granelli n. 15/A;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Piacenza, trasmessa con nota prot. n. 24666 del 13/02/2025 e acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 28655 del 14/02/2025 – pratica Sinadoc 7026/2025 - dal procuratore della ditta "BASSANETTI & C. SRL" (C.F. 00099290330), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "*lavorazione inerti*" svolta Comune di Piacenza, Frazione Roncaglia, Loc. Gargatano, nell'impianto fisso di lavorazione inerti n. 41, Comparto A, all'interno del Polo Estrattivo n. 42 "Podere Stanga", per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (*modifica sostanziale*);
- autorizzazione, ai sensi del combinato disposto art. 104 c. 4 e art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, per gli scarichi (S1A, S1B e S3) di acque reflue industriali, in acque sotterranee affioranti a seguito di attività estrattiva, costituenti lago di cava; autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 per lo scarico S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "fosso stradale" confluyente nel canale di bonifica "Armalunga" (*modifica sostanziale per la suddivisione dello scarico S1 nei suddetti due scarichi S1A e S1B*);
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico (*modifica sostanziale*);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 39935 del 03/03/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- con nota prot. n. 41748 del 04/03/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 46968 del 13/03/2025, acquisita al prot. Arpae n. 48825 del 14/03/2025, il Comune di Piacenza ha richiesto documentazione integrativa in ordine alla matrice "impatto acustico";
- con nota prot. n. 53047 del 20/03/2025 ARPAE SAC Piacenza ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria, compresa la documentazione richiesta dal Comune di Piacenza con la suddetta nota prot. n. 46968/2025;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 58871 del 28/03/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 63844 del 03/04/2025 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa, comunicando il differimento dei termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto riguarda la matrice impatto acustico, con la suddetta nota assunta al prot. ARPAE n. 58871/2025, la ditta ha trasmesso la "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" attestante il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla legge, con allegata la "relazione tecnica valutativa impatto da rumore", redatte ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 58259 del 01/04/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 61521 in pari data) con cui il Comune di Piacenza ha espresso parere favorevole per le matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico";
- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 66656 del 08/04/2025, parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;

RSCONTRATO che:

- l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, convocata alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 41748 del 04/03/2025, non ha trasmesso la propria determinazione, relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *"i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti"*, mentre *"in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP"*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa "BASSANETTI & C. SRL" (C.F. 00099290330), per l'attività di *"lavorazione inerti"* svolta Comune di Piacenza, Frazione Roncaglia, Loc. Gargatano, nell'impianto fisso di lavorazione inerti n. 41, Comparto A, all'interno del Polo Estrattivo n. 42 "Podere Stanga", e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di

conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale a favore della ditta "BASSANETTI & C. SRL" (C.F. 00099290330), con sede legale a Monticelli d'Ongina (PC), Via Granelli n. 15/A, per lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Frazione Roncaglia, Loc. Gargatano, nell'impianto fisso di lavorazione inerti n. 41, Comparto A, all'interno del Polo Estrattivo n. 42 "Podere Stanga", relativamente all'attività di "lavorazione inerti", che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	lett. c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	lett. e) Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune
Acqua	lett. a) Autorizzazione, per gli scarichi S1A, S1B e S3 di acque reflue industriali, in acque sotterranee affioranti a seguito di attività estrattiva, costituenti lago di cava e per lo scarico S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale fosso stradale confluyente nel canale di bonifica "Armalunga", di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 104, 124 e 125)	ARPAE Comune

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB 4137 del 13/08/2018, come volturata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB 1075 del 03/03/2023;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;
- Allegato 2 - Autorizzazione, ai sensi del combinato disposto art. 104 c. 4 e 'art. 124 del D.lgs. 152/2006, per gli scarichi (S1A, S1B e S3) di acque reflue industriali, in acque sotterranee affioranti a seguito di attività estrattiva, costituenti lago di cava; autorizzazione, ex art. 124 del D.lgs. 152/2006 per lo scarico S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale fosso stradale confluyente nel canale di bonifica "Armalunga",

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Piacenza per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA											
Rif. prat. Sinadoc 7026-25 (Attività istruttoria n. 11)											
BASSANETTI & C. SRL (C.F. 00099290330) - Stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Frazione Roncaglia, Loc. Gargatano, nell'impianto fisso di lavorazione inerti n. 41, Comparto A, all'interno del Polo Estrattivo n. 42 "Podere Stanga" - Attività di "lavorazione inerti".											
DESCRIZIONE											
Le modifiche richieste consistono: - nell'installazione, a presidio dell'esistente impianto insacchettamento sabbia, di un impianto aspirazione e filtrazione polveri, con l'obiettivo di migliorare l'igiene dell'ambiente di lavoro. L'impianto darà origine ad una nuova emissione in atmosfera convogliata denominata E1; - nell'installazione, a presidio della tramoggia usata per il caricamento della sabbia in big bags (formato alternativo rispetto a quelli dell'impianto di insacchettamento), , che genera la nuova emissione convogliata E2, a funzionamento discontinuo di pochi minuti per volta, quando caricato un big bag (max 10 minuti a big bag per max 20 big bag al giorno). La ditta precisa che la sabbia, che viene insacchettata, contiene silice libera cristallina in concentrazione inferiore al 1%.											
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO											
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:											
EMISSIONE N. E1 IMPIANTO INSACCHETTAMENTO SABBIA <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>3000 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>16 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>300 g/a</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>8,5 m</td> </tr> </tbody> </table> <u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u> <table> <tbody> <tr> <td>Polveri</td> <td>10 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table> Sistema di abbattimento: Filtro a cartucce		Portata massima	3000 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	16 h/g	Durata massima annua	300 g/a	Altezza minima	8,5 m	Polveri	10 mg/Nm ³
Portata massima	3000 Nm ³ /h										
Durata massima giornaliera	16 h/g										
Durata massima annua	300 g/a										
Altezza minima	8,5 m										
Polveri	10 mg/Nm ³										
EMISSIONE N. E2 IMPIANTO RIEMPIMENTO BIG BAGS <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>1700 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>3:20' h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>300 g/a</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>14 m</td> </tr> </tbody> </table> <u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u> <table> <tbody> <tr> <td>Polveri</td> <td>10 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table> Sistema di abbattimento: Filtro a cartucce		Portata massima	1700 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	3:20' h/g	Durata massima annua	300 g/a	Altezza minima	14 m	Polveri	10 mg/Nm ³
Portata massima	1700 Nm ³ /h										
Durata massima giornaliera	3:20' h/g										
Durata massima annua	300 g/a										
Altezza minima	14 m										
Polveri	10 mg/Nm ³										
1) devono essere adottati accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse (quali ad esempio getti d'acqua, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna all'insediamento), come previsto al punto 4 della parte I, dell'allegato 5, allaparte V, del D.lgs. 152/06; 2) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 3) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:											

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 4) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 5) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 6) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 7) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 8) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- 9) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 10) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 11) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 12) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013;
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
- 13) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 14) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 15) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà

comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;

- 16) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 17) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 18) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpa di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 19) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 20) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 21) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 22) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 23) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpa SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio di E1 e E2 con almeno 15 giorni di anticipo;

- entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi** di **E1 e E2** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;

24) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;

25) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

26) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 878/2020.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria allegata alle integrazioni acquisite al prot. Arpae n.. 58871 del 28.3.2025.

Autorizzazione, ai sensi del combinato disposto art. 104 c. 4 e 'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, per gli scarichi (S1A, S1B e S3) di acque reflue industriali, in acque sotterranee affioranti a seguito di attività estrattiva, costituenti lago di cava e autorizzazione, ex art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 per lo scarico S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale fosso stradale confluyente nel canale di bonifica "Armalunga",

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 7026-25 (Attività istruttoria n. 10)
BASSANETTI & C. SRL (C.F. 00099290330) - Stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Frazione Roncaglia, Loc. Gargatano, nell'impianto fisso di lavorazione inerti n. 41, Comparto A, all'interno del Polo Estrattivo n. 42 "Podere Stanga" - Attività di "lavorazione inerti".
DESCRIZIONE
La modifica riguarda lo scarico di acque reflue industriali S1 afferente al lago di cava denominato "Brusaiola". Con la modifica esso verrà suddiviso in due scarichi S1A ed S1B, ognuno dei quali avrà il 50% della portata totale attuale, senza variazioni qualitative rispetto a quanto precedentemente autorizzato. S1A afferirà ancora al lago di cava "Brusaiola", (in una posizione leggermente differente rispetto a quella attuale), mentre S1B afferirà al lago di cava denominato "Gargatano grosso" ubicato a Nord, previo scavallamento mediante tubazione del canale di bonifica Armalunga. La Ditta ha dichiarato che la situazione per gli scarichi S2 (acque reflue domestiche) e S3 (acque reflue industriali) resterà invariata rispetto a quanto precedentemente autorizzato. Dall'insediamento, pertanto, originano: - n° 3 scarichi (S1A, S1B, S3) di acque reflue industriali (costituite da una miscela di acqua e inerti naturali) come di seguito descritti: - scarico S1A di acque reflue industriali, provenienti dalla fase di approvvigionamento mediante draga e lavorazione del materiale inerte, recapitante in acque sotterranee affioranti a seguito di attività estrattiva e costituenti il lago di cava denominato "Brusaiola"; - scarico S1B di acque reflue industriali, provenienti dalla fase di approvvigionamento mediante draga e lavorazione del materiale inerte, recapitante in acque sotterranee affioranti a seguito di attività estrattiva e costituenti il lago di cava denominato "Gargatano Grosso" (ubicato a Nord), previo scavallamento mediante tubazione del canale di bonifica Armalunga; - scarico S3 di acque reflue industriali, in uscita dagli asciugatori a cicloni e dalla scolatrice (facenti parte dell'impianto per la produzione di sabbie bianche), recapitante in acque sotterranee affioranti a seguito di attività estrattiva e costituenti il lago di cava denominato "Brusaiola" (utilizzato anche per l'approvvigionamento idrico). Relativamente ai sopra descritti scarichi (S1A, S1B ed S3) non vengono usati flocculanti né altro additivo per la precipitazione dei fanghi; - uno scarico (S2) di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici dell'insediamento), trattate mediante una fossa Imhoff, un degrassatore ed un impianto finale di fitodepurazione (dimensionato per n. 3 A.E.). Lo scarico di acque reflue domestiche del "troppo pieno" in uscita dall'impianto di fitodepurazione recapita nel corpo idrico superficiale "fosso stradale" (strada comunale dei Dossi) confluyente nel canale di bonifica Armalunga..
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
1. Per gli scarichi S1A, S1B ed S3 di acque reflue industriali, recapitanti in acque sotterranee affioranti a seguito di attività estrattiva e costituenti i laghi di cava denominati "Brusaiola" e "Gargatano Grosso", si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) tali scarichi devono essere costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali; b) dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Piacenza ogni eventuale modifica o variazione della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

2. Per lo scarico di acque reflue domestiche S2, recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso stradale" (strada comunale dei Dossi) confluyente nel canale di bonifica Armalunga", si riportano, le prescrizioni già impartite con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb-2018- 4137 del 13/08/2018:

- a) il numero di Abitanti Equivalenti (A.E.) serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per gli impianti (n. 3 Abitanti Equivalenti);
- b) dovrà essere previsto, a valle dei vassoi assorbenti, un pozzetto d'ispezione che risulti in ogni momento accessibile per i controlli da parte delle autorità competenti;
- c) l'impianto dovrà essere realizzato in modo tale da limitare l'ingresso delle acque piovane. Si dovrà, pertanto, oltre che disperdere le acque meteoriche per scorrimento superficiale su terreno, avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante;
- d) la scelta delle essenze da piantare dovrà essere fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorirne un buon sviluppo nel tempo e una maggiore resistenza alle avversità. E' buona norma impiegare essenze già ben sviluppate in modo che l'impianto entri più rapidamente a regime. Per il mantenimento delle funzioni evaporative è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
- e) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali del pozzetto degrassatore e della fossa Imhoff dovranno essere conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.06.2003;
- f) al fine di ottenere una buona efficienza del degrassatore, si dovrà provvedere periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo, così come si dovrà provvedere all'espurgo dei fanghi nella fossa Imhoff; la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, attestante tali operazioni, dovrà essere conservata e tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Piacenza, all'ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Relazione tecnica "AUA – Matrice Acqua – Modifica non sostanziale" allegata all'istanza pervenuta in data 14/02/2025 prot. n. 28655.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.